

#### PROPOSTA DI LEGGE

# "PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLE ANTICHE CITTA' MESSAPICHE E VALORIZZAZIONE DEL RELATIVO PATRIMONIO ARCHEOLOGICO"

#### Relazione Illustrativa

La Regione Puglia vanta un patrimonio storico-artistico unico al mondo che trova le sue radici culturali nell'unione e fusione di diverse culture che, nel tempo, hanno contributo a fornire di propria identità i singoli territori regionali. Tra queste culture, una delle più importanti è rappresentata dalla civiltà messapica. I Messapi, che nell'antichità classica occupavano il territorio corrispondente all'attuale Salento, si stanziarono dal VIII al III secolo a.C. da Leuca a sud-est fino a Ceglie ed Egnazia a nord-ovest, ricoprendo gran parte della penisola salentina.

Le prime attestazioni della civiltà messapica risalgono proprio all'VIII secolo a.C., ma la denominazione originaria del territorio è incerta, in quanto quello di Messapia ("terra tra i due mari") fu il nome dato al territorio dagli storici greci. L'esistenza del popolo dei Messapi è infatti attestata esclusivamente da fonti magno-greche, che ne citano ripetutamente il loro minaccioso insediamento nei dintorni della colonia di Taras (l'odierna Taranto) intorno al V secolo a.C.

L'origine dei Messapi è incerta; probabilmente si deve a flussi migratori incerti e mai chiaramente dimostrati di origine illirica o egeo-anatolica giunti in Puglia alle soglie dell'età del ferro intorno al IX secolo a.C.. L'ipotesi illirica, oggi la più accreditata dagli studiosi, è suffragata soprattutto da considerazioni di tipo linguistico. È possibile anche che i Messapi siano frutto della fusione tra Cretesi e, successivamente, Illiri. Secondo tale ipotesi, i Cretesi sarebbero giunti in Italia nel 3300 a.C. e gli Illiri li avrebbero conquistati secoli dopo.

I ritrovamenti più antichi sono stati effettuati in scavi archeologici in alcune grotte vicine a Otranto e Roca; i primi insediamenti stabili sono stati individuati nelle città di Oria, Cavallino, Vaste e Muro Leccese e sono databili all'VIII secolo a.C.

Intorno al VII-VI secolo a.C. si passa da costruzioni in capanne con zoccolo in pietre irregolari, alzato in mattoni crudi (argilla e paglia) e copertura a rami intrecciati (ne è



stata ricostruita una a Vaste a scopo didattico) a costruzioni con più ambienti, di forma quadrangolare, con muretti a secco e mattoni e copertura a tegole. A partire dal terzo secolo a.C., gli scrittori greci e romani iniziarono a distinguere le popolazioni indigene del Salento in modalità differenti.

Con la riforma augustea delle regioni, le denominazioni Daunia e Peucezia indicanti rispettivamente il nord e il centro della Puglia spariscono in favore della più generica nomenclatura Apulia, mentre la Calabria (il Salento) continua ad avere una denominazione propria. L'archeologia continua a seguire l'originale tripartizione greca del territorio sulla base delle evidenze archeologiche.

I più cospicui ritrovamenti archeologici di periodo messapico relativi a insediamenti avvenuti nelle località di: Alytia (Alezio). Ozan (Ugento). Brention/Brentesion (Brindisi), Balethas (Valesio) Hyretum/Veretum (Patù). Hodrum/Idruntum (Otranto), Kailia (Ceglie Messapica) capitale militare, Mandyrion (Manduria), Neriton (Nardò), Orra (Oria) capitale politica, Cavallino (non si hanno notizie certe del nome antico), Valesium (Valesio), Muro Tenente (forse identificabile con Scamnum, Mesagne), Bastae (Vaste), MIOΣ (Muro Leccese), Gnathia (Egnazia), Karpene/Carbina/Carbinia (Carovigno), Sturnium (Ostuni) e Soletum (Soleto).

Altri ritrovamenti messapici sono stati effettuati anche a Pezza Petrosa nel territorio del comune di Villa Castelli, Francavilla Fontana, San Vito dei Normanni (Castello d'Alceste), Noha, Castro, San Pancrazio Salentino e Veglie. Quasi tutte le città messapiche erano costruite su un luogo elevato ed erano cinte da una o più cerchie di mura.

Dal V secolo a.C. in poi i Messapi sembrano costituire un'associazione di città-stato in funzione difensiva, assimilabile alle simmachie greche; tali simmachie vanno viste come forme rudimentali di associazioni internazionali momentanee e intermittenti perché legavano gli aderenti soltanto per il breve periodo di una guerra. La storia dei Messapi dal V al III secolo a.C. è costellata di alleanze contro gli Italioti o al fianco degli Italioti: si conosce, in particolare. l'alleanza sorta per iniziativa iapigia intorno al 473 a.C. in funzione antitarantina e antireggina, che portò alla momentanea vittoria dei Messapi sulle due potenti città magnogreche e una spedizione punitiva iapigia contro Reggio. A questi eventi seguì la riscossa di Taranto.

Nel IV secolo si stabilì l'alleanza tra Messapi e Lucani che nel 356 a.C. portò alla



conquista di Eraclea e Metaponto e poi al conseguente intervento in aiuto di Taranto da parte del re di Sparta Archidamo III, il quale troverà la morte in battaglia proprio sotto le mura della città messapica di Manduria nel 338 a.C.

Tra il 333 a.C. ed il 330 a.C., il re epirota Alessandro il Molosso, chiamato dai Tarantini, fu vittorioso sui Messapi; dopo la morte del Molosso (330 a.C.) le alleanze si rovesciarono e i Messapi non esitarono ad allearsi prima con Taranto e Cleonimo di Sparta (304 a.C. circa) in funzione antilucana ed antiromana.

Il lungo periodo di dominazione messapica, prima dell'avvento dei romani, ha contribuito alla fondazione delle numerose città messapiche tuttora esistenti, lasciando inalterato il grande patrimonio storico, archeologico e culturale che il Salento può vantare. La presente proposta di legge nasce dall'idea di trasformare questo immenso patrimonio in un'opportunità.

L'idea è quella di valorizzare le antichissime radici del popolo del sud della Puglia con itinerari turistici delle città e degli insediamenti messapici, sostenendo e finanziando anche attività di scavo che vadano ad arricchire questo immenso patrimonio, promuovendo ricerca e pubblicazioni scientifiche. Il tutto con un notevole ritorno in termini di sviluppo economico sostenibile.

In primo luogo, per quanto riguarda il turismo, esaltando l'immenso valore del patrimonio archeologico messapico, dando vita ad iniziative che mirano a coinvolgere il visitatore.

Uno spazio particolare può essere riservato a progetti di archeologia sperimentale legati alla valorizzazione e fruizione del contesto turistico partendo proprio da quel patrimonio archeologico spesso trascurato. Nella fattispecie l'archeologia sperimentale è una disciplina che si occupa di ricostruire la cultura materiale e antropologica di chi ci ha preceduto, utilizzando la sperimentazione delle tecniche, delle pratiche e degli strumenti che utilizzavano le popolazioni antiche nelle loro attività quotidiane. Esperienze che permettono di sperimentare in prima persona antichi mestieri e tradizioni, che hanno fortemente contribuito all'evoluzione della nostra identità.

Punto centrale diventa per cui una nuova pianificazione regionale che dovrà individuare gli obiettivi, le priorità d'intervento, le azioni e i criteri necessari all'attuazione di una strategia volta alla piena valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, culturale e ambientale in sinergia con i soggetti istituzionali competenti e attraverso l'aggregazione delle molte filiere del nostro turismo sul territorio.



Attraverso il potenziale che la nostra variegata identità e le nostre radici rivestono anche come fattore d'integrazione sociale e di sviluppo economico, un aspetto fondamentale sarà quello di coinvolgere scuole, associazioni culturali o di promozione sociale del territorio che abbiano come obiettivo statutario quello di svolgere attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, così come determinante sarà la realizzazione di una collaborazione tra i musei, con la creazione di un marketing territoriale integrato e di materiali didattici e incentivando iniziative divulgative ed editoriali che favoriscano la conoscenza della storia e delle civiltà degli antichi Messapi.

Nell'articolo 1 vengono illustrate le finalità della legge che, in armonia con lo Statuto regionale, ha l'obiettivo di promuovere iniziative per la conoscenza delle civiltà messapiche insediate tra l'VIII e il III sec. a.C. nel territorio regionale salentino. In tal senso la Regione congiuntamente agli enti locali cerca di perseguire ogni possibile intesa con gli organi centrali e periferici dello Stato e con altri soggetti pubblici e privati attraverso tutte le azioni ritenuti utili alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e delle zone di interesse archeologico della Puglia preromana anche mediante accordi di programma e altre forme pattizie.

Nell'articolo 2 vengono descritte le tipologie di intervento attraverso cui possono essere sostenute le attività e le iniziative di valorizzazione del patrimonio di archeologia messapica. Tra le attività ritenute prioritarie vengono inserite otto linee di intervento, tra cui la costituzione di un'anagrafe unica e consultabile dei reperti archeologici provenienti dai siti e la creazione di due itinerari turistico culturali.

Nell'articolo 3 viene rappresentato come la Regione possa promuovere nuovi progetti, anche di archeologia sperimentale, allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali delle civiltà messapiche anche attraverso la ricostruzione di particolari tipologie edilizie e di ambientazioni tipiche con relativa elaborazione ed installazione di supporti informativi.

Per individuare le adeguate procedure, criteri e modalità adeguate per l'individuazione dei progetti da promuovere si ritiene utile coinvolgere università, istituti scolastici o altri enti pubblici e privati di istruzione e ricerca operanti nel settore archeologico; enti locali o associazioni culturali o di promozione sociale che abbiano come obiettivo statutario quello di svolgere attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale.

L'articolo 4 disciplina la programmazione relativa a tali attività attraverso l'approvazione



da parte dell'Assemblea legislativa di un Piano regionale per la promozione della conoscenza delle antiche città messapiche e valorizzazione del relativo patrimonio archeologico. Il Piano viene proposto dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della 'Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia messapica'. Tale piano individua gli obiettivi strategici, le priorità d'intervento, le azioni e i criteri nonché le risorse 1nanziarie necessarie all'attuazione delle 1nalità della presente legge, tenendo conto delle attività illustrate all'articolo 2.

Il Piano ha durata triennale, può essere aggiornato nel corso del triennio e continua ad applicarsi 1no all'approvazione del successivo.

L'articolo 5 disciplina il funzionamento della Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia messapica che è istituita presso la Struttura regionale competente in materia di cultura.

La Commissione, viene costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura ed è composta da tre rappresentanti della Giunta regionale, due rappresentanti designati dal mondo accademico e due rappresentanti designati dal Consiglio regionale tra esperti di comprovata professionalità ed esperienza in materia di storia, cultura, antropologia culturale, o comunque nelle materie di cui alla presente legge.

La Commissione svolge funzioni consultive su richiesta della Giunta regionale, formula proposte, esprime parere obbligatorio sul Piano e sugli atti della Giunta circa la delnizione di procedure, criteri e modalità per l'individuazione dei progetti di archeologia sperimentale.

Nell'articolo 6 viene introdotta la clausola valutativa per cui sarà la Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno che dovrà trasmettere al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione che dovrà contenere dati relativi agli interventi realizzati.

Il Consigliere Regionale Paolo PAGLIARO



#### PROPOSTA DI LEGGE

# "PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLE ANTICHE CITTA' MESSAPICHE E VALORIZZAZIONE DEL RELATIVO PATRIMONIO ARCHEOLOGICO"

#### Art. 1 Finalità

La Regione Puglia, in armonia con l'art. 2 del proprio Statuto, promuove iniziative per la conoscenza delle civiltà messapiche insediate tra il VIII ed il III sec. a.C. nel territorio regionale, della cultura degli antichi Messapi e Iapigi e la valorizzazione delle città messapiche pugliesi.

La Regione promuove azioni volte alla valorizzazione dello studio e del patrimonio delle città messapiche e delle zone di interesse archeologico della Puglia di origine messapica, d'intesa con i competenti organi statali e con gli Enti locali.

Per le finalità della presente legge la Regione opera congiuntamente agli enti locali e persegue ogni possibile intesa con gli organi centrali e periferici dello Stato e con altri soggetti pubblici e privati, anche mediante accordi di programma e altre forme pattizie.

#### Art. 2 Interventi

La Regione, in attuazione di quanto disposto dall' articolo 1, favorisce e sostiene attività volte alla valorizzazione dei beni del patrimonio di archeologia messapica in conformità e nel quadro delle competenze conferite dal Codice dei beni culturali e del Paesaggio e in coerenza con quanto previsto nei piani e programmi operativi, finanziati anche da fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, e le eventuali risorse allo scopo destinate alla Regione dal Ministero della Cultura, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Tali attività potranno consistere, prioritariamente, nelle iniziative di seguito elencate:

costituzione di un'anagrafe unica e consultabile dei reperti archeologici messapici;



- attività di studio e ricerca sulla localizzazione, individuazione organica e schedatura dei siti e delle Città messapiche presenti sul territorio regionale nonché di un'anagrafe unica del materiale in essi rinvenuto, pubblica e consultabile on-line;
- campagne operative di rilevamento e scavo;
- creazione di itinerari turistico culturali;
- realizzazione presso i musei regionali, contenenti materiali di scavo, di appositi apparati informativi e didattici anche con supporti informatici e multimediali;
- organizzazione di iniziative espositive, divulgative ed editoriali che favoriscano la conoscenza della storia e civiltà degli antichi messapi.
- ricostruzione di particolari tipologie edilizie e di ambientazioni tipiche con relativa elaborazione ed installazione di supporti divulgativi ed informativi.
- pubblicazioni editoriali cartacee, multimediali, interattive, digitali per favorire la conoscenza del patrimonio archeologico e storico delle civiltà messapiche e iapigie;

#### Art. 3 Promozione di progetti di archeologia sperimentale

La Regione promuove e disciplina progetti di valorizzazione, anche di archeologia sperimentale, sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare, valorizzare e divulgare la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali delle civiltà messapiche.

Le procedure, i criteri e le modalità per l'individuazione dei progetti di cui al comma 1 sono definite con proprio atto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 5 e possono coinvolgere, previa intesa con le Amministrazioni interessate:

- dipartimenti universitari, istituti scolastici o altri enti pubblici e privati di istruzione e ricerca operanti nel settore archeologico;
- Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio operanti nel territorio regionale;
- enti locali;
- associazioni culturali o di promozione sociale che abbiano come obiettivo statutario quello di svolgere attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale.

#### Art. 4 Pianificazione regionale

Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 , il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi del documento regionale di programmazione economica e finanziaria e nel rispetto della programmazione regionale di settore, approva il Piano regionale per la promozione della



conoscenza delle antiche città messapiche e valorizzazione del relativo patrimonio archeologico, di seguito denominato Piano, su proposta della Giunta regionale, e previo parere obbligatorio della 'Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia messapica' di cui all' articolo 5.

Il Piano, in particolare, individua gli obiettivi strategici, le priorità d'intervento, le azioni e i criteri nonché le risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle finalità della presente legge, tenuto conto delle attività di cui all'articolo 2.

Il Piano ha durata triennale, può essere aggiornato nel corso del triennio e continua ad applicarsi fino all'approvazione del successivo.

### Art. 5 Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia messapica

È istituita, presso la Struttura regionale competente in materia di cultura, la Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia messapica, di seguito denominata Commissione.

La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

- a) tre rappresentanti dell'Amministrazione regionale con competenze specifiche nella materia oggetto della presente legge, designati dalla Giunta regionale;
- b) due rappresentanti provenienti dal mondo accademico, storia e antropologia culturale, o comunque nelle materie di cui alla presente legge;
- c) due rappresentanti designati dal Consiglio regionale tra esperti di comprovata professionalità in materia di archeologia, storia e antropologia culturale, o comunque nelle materie di cui alla presente legge.

Il Presidente della Commissione, scelto tra i soggetti di cui al comma 2, lettera a) viene nominato con il medesimo decreto di cui al comma 1.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da dipendenti regionali in servizio presso la struttura amministrativa competente.

La Commissione svolge funzioni consultive nella materia oggetto della presente legge, su richiesta della Giunta regionale, ed in ogni caso svolge le seguenti attività:



formula proposte alla Giunta regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, in particolare, con riferimento alle attività individuate all' articolo 2:

esprime parere obbligatorio sul Piano, di cui all'articolo 3, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali si intende reso in senso favorevole; esprime parere obbligatorio sugli atti della Giunta circa la definizione di procedure, criteri e modalità per l'individuazione di progetti di archeologia sperimentale di cui all'art. 3.

La Commissione, tenuto conto dei temi all'ordine del giorno, può invitare alle proprie sedute, senza diritto di voto, Soprintendenti e tecnici del Ministero per i Beni culturali, rappresentanti di associazioni che si occupano di archeologia nella Regione, nonché esperti a vario titolo nella materia oggetto della presente legge ed altri soggetti ritenuti utili.

La Commissione si dà un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.

Nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione o a coloro che sono chiamati a partecipare alle sedute della stessa.

#### Art. 6 Clausola valutativa

La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge stessa. La relazione dovrà contenere dati dettagliati circa:

- campagne di scavo, pubblicazioni e attività finanziate attraverso contributi da parte della Regione;
- iniziative attuate circa i progetti di archeologia sperimentale;
- stato di avanzamento del censimento dei siti e dell'anagrafe unica dei reperti provenienti dai siti regionali;
- musei aderenti agli itinerari turistico culturali.

#### Art. 7 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari



2024, 2025 e 2026, quantificati in euro 500.000,00 annui, si provvede per l'esercizio 2024 in termini di competenza e cassa e per gli esercizi 2025 e 2026 in termini di competenza, con iscrizione del medesimo importo sulla Missione 5, Programma 1, Titolo 1, attingendo al Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di approvazione, capitolo 1110070, Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

2. Per gli esercizi successivi si rinvia alle previsioni delle leggi annuali e pluriennali di bilancio.

Il Consigliere Regionale Paolo PAGLIARO



### ADESIONE PROPOSTA DI LEGGE "MESSAPIA"